

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

13° Anno n. L 225

12 ottobre 1970

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

70/457/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole 1

70/458/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi 7

70/459/CEE:

Decisione del Consiglio, del 29 settembre 1970, che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere un accordo commerciale con la Repubblica popolare di Polonia 22

70/460/CEE:

Decisione del Consiglio, del 29 settembre 1970, che autorizza il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi 24

70/461/CEE:

Decisione del Consiglio, del 29 settembre 1970, recante accettazione dell'Accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessuti di cotone e i due protocolli che prorogano tale Accordo 28

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 1970

relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

(70/457/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la produzione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità economica europea;

considerando che, per questa ragione, il Consiglio ha già adottato talune direttive relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ⁽²⁾, delle sementi di piante foraggere ⁽³⁾, delle sementi di cereali ⁽⁴⁾, dei tuberi-seme di patate ⁽⁵⁾ e delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽⁶⁾;

considerando che queste direttive permettono agli Stati membri di limitare provvisoriamente la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle varietà di piante in questione alle sementi e ai materiali di moltiplicazione delle varietà iscritte in un elenco nazionale e che presentano un

valore agronomico e d'utilizzazione per il loro territorio; che tuttavia queste direttive prevedono anche che tale limitazione è ammessa soltanto sino a quando sarà compilato un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

considerando che un catalogo comune delle varietà può essere compilato attualmente soltanto sulla base di cataloghi nazionali degli Stati membri;

considerando che occorre quindi che tutti gli Stati membri compilino uno o più cataloghi nazionali delle varietà ammesse nel loro territorio alla certificazione e alla commercializzazione;

considerando che la compilazione dei cataloghi deve essere effettuata secondo norme unificate affinché le varietà ammesse siano distinte, stabili e sufficientemente omogenee e possiedano un valore agronomico e d'utilizzazione soddisfacente;

considerando che gli esami per l'ammissione di una varietà esigono che sia determinato un notevole numero di criteri e di condizioni minime di esecuzione unificati;

considerando d'altra parte che le prescrizioni relative alla durata di un'ammissione, ai motivi del suo ritiro e all'esecuzione di una selezione conservatrice devono essere unificate e che occorre prevedere una reciproca informazione degli Stati membri per quanto riguarda l'ammissione ed il ritiro di talune varietà;

considerando che tutte le sementi e tutte le piante ammesse dal 1° luglio 1967 in almeno uno Stato membro secondo i principi della presente direttiva, non devono essere sottoposte nella Comunità, dopo

⁽¹⁾ GU n. C 108 del 19. 10. 1968, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.

⁽³⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

⁽⁴⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

⁽⁵⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

un certo termine, ad alcuna restrizione quanto alla varietà e devono accedere al catalogo comune delle varietà;

considerando tuttavia che occorre accordare agli Stati membri il diritto di far valere, mediante una procedura particolare, le loro eventuali obiezioni su una varietà e sul suo accesso al catalogo comune delle varietà nonché la possibilità di formulare obiezioni di carattere fitosanitario su una varietà iscritta nel catalogo sopra citato;

considerando che deve essere adottata una regolamentazione particolare per le varietà ammesse secondo i principi della presente direttiva in uno Stato membro prima del 1° luglio 1967; che sembra giustificato che la loro introduzione nel catalogo dipenda dall'importanza che esse presentano per la produzione delle sementi;

considerando che è opportuno che la Commissione provveda alla pubblicazione delle varietà che hanno accesso al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

considerando che occorre prevedere prescrizioni che riconoscano l'equivalenza degli esami e dei controlli delle varietà effettuati nei paesi terzi;

considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie alle varietà per le quali sia provato che le sementi o i materiali di moltiplicazione sono destinati all'esportazione in paesi terzi;

considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure di applicazione; che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno al Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda l'ammissione delle varietà di barbabietole, di piante foraggere, di cereali, di patate, di piante oleaginose e da fibra in un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole le cui sementi o i cui materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati secondo le disposizioni delle direttive del Consiglio del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi

di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-semi di patate e della direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibre.

2. Il catalogo comune delle varietà viene compilato in base ai cataloghi nazionali degli Stati membri.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva s'intendono per «disposizioni ufficiali», le disposizioni adottate:

- a) da autorità di uno Stato o,
- b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato o,
- c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, dei persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro compila uno o più cataloghi delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione e alla commercializzazione nel suo territorio. I cataloghi possono essere consultati da chiunque.

2. Gli Stati membri possono stabilire che l'ammissione di una varietà nel catalogo comune o nel catalogo di un altro Stato membro equivale all'ammissione nel loro proprio catalogo. In tal caso, lo Stato membro è dispensato dagli obblighi previsti dagli articoli 7, 9, paragrafo 3, e 10, paragrafi da 2 a 5.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ammissioni ufficiali delle varietà avvenute anteriormente al 1° luglio 1970, secondo principi diversi da quelli della presente direttiva, scadano il 30 giugno 1980 al più tardi se a tale data le varietà in questione non sono state ammesse in base alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono a che una varietà venga ammessa solo ove sia distinta, stabile e sufficientemente omogenea. Essa deve inoltre possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2289/66.

2. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario

- a) per l'ammissione delle varietà di graminacee, se il costituente dichiara che le sementi della sua varietà non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere;
- b) per l'ammissione delle varietà le cui sementi sono destinate ad essere commercializzate in un altro Stato membro, il quale le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione.

Articolo 5

1. Una varietà è distinta se, al momento in cui è richiesta l'ammissione, si distingue nettamente, per uno o più caratteri morfologici o fisiologici importanti, da qualsiasi altra varietà ammessa o presentata all'ammissione nello Stato membro in causa o inclusa nel catalogo comune delle varietà.

2. Una varietà è stabile se, dopo le sue riproduzioni o moltiplicazioni successive o alla fine di ogni ciclo, qualora il costituente abbia definito un ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni, resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali.

3. Una varietà è sufficientemente omogenea se le piante che la compongono — a parte qualche rara aberrazione — sono, tenendo conto delle particolarità del sistema di riproduzione delle piante, simili o geneticamente identiche per l'insieme delle caratteristiche considerate a tal fine.

4. Una varietà possiede un valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualità, costituisce, rispetto alle altre varietà ammesse nel catalogo dello Stato membro in questione, almeno per la produzione in una determinata regione, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche può essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli.

Articolo 6

Gli Stati membri vigilano a che le varietà provenienti da altri Stati membri siano soggette, in particolare per quanto concerne la procedura d'ammissione, alle stesse condizioni applicate alle varietà nazionali.

Articolo 7

1. Gli Stati membri stabiliscono che l'ammissione delle varietà sia subordinata ad esami ufficiali, effet-

tuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà. I metodi impiegati per l'accertamento dei caratteri devono essere precisi e provati.

2. Secondo la procedura prevista dall'articolo 23 sono fissati tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche:

- a) i caratteri minimi sui quali devono vertere gli esami per le varie specie;
- b) le condizioni minime cui devono soddisfare gli esami.

3. Ove l'esame dei componenti genealogici si renda indispensabile per lo studio degli ibridi e delle varietà sintetiche, gli Stati membri, su richiesta del costituente, vigilano a che i risultati dell'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano tenuti segreti.

Articolo 8

Gli Stati membri prescrivono che il richiedente, all'atto del deposito della domanda di ammissione di una varietà, deve indicare se quest'ultimo sia già stato oggetto di domanda in un altro Stato membro, di quale Stato membro si tratta e il risultato di tale domanda.

Articolo 9

1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione ufficiale del catalogo delle varietà ammesse nel loro territorio, seguite dal nome del responsabile o dei responsabili della selezione conservatrice, nei rispettivi paesi. Quando più persone sono responsabili della selezione conservatrice di una varietà, la pubblicazione del loro nome non è indispensabile. Nel caso in cui non sia effettuata la pubblicazione, il catalogo indica l'autorità che dispone dell'elenco dei nomi dei responsabili della selezione conservatrice.

2. Quando ammettono una varietà, gli Stati membri vigilano a che essa abbia, se possibile, la stessa denominazione negli altri Stati membri.

Ove si sappia che sementi o materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati in altro paese sotto una denominazione diversa, quest'ultima dovrà figurare anch'essa nel catalogo.

3. Per ciascuna varietà ammessa, gli Stati membri approntano un fascicolo che comprende chiaramente una descrizione della varietà e un riassunto

chiaro di tutti i fatti su cui si basa l'ammissione. La descrizione delle varietà si riferisce alle piante ottenute direttamente da sementi e piante della categoria «sementi e piante certificate».

Articolo 10

1. Il catalogo delle varietà nonché le varie modificazioni sono immediatamente notificati agli altri Stati membri e alla Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione, per ogni nuova varietà ammessa, una breve descrizione delle caratteristiche più importanti relative alla sua utilizzazione.
3. Ogni Stato membro tiene a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i fascicoli di cui all'articolo 9, paragrafo 3, relativi alle varietà ammesse o che hanno formato oggetto di un ritiro dal catalogo. Le informazioni reciproche concernenti questi fascicoli rimangono confidenziali.
4. Gli Stati membri provvedono a che i fascicoli di ammissione siano resi accessibili — a titolo personale ed esclusivo — a coloro che abbiano dimostrato un interesse giustificato a tale riguardo. Tali disposizioni non sono applicabili quando, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, i dati devono essere tenuti confidenziali.
5. In caso di rifiuto o di revoca dell'ammissione di una varietà, i risultati degli esami vengono comunicati agli interessati.

Articolo 11

1. Gli Stati membri stabiliscono che le varietà ammesse vengano mantenute mediante selezione conservatrice.
2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata in base alle registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili della varietà. Tali registrazioni devono estendersi anche alla produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazione di base.
3. Al responsabile della varietà possono essere chiesti campioni. Se necessario, essi possono essere prelevati ufficialmente.
4. Se la selezione conservatrice ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui la varietà è stata ammessa, gli Stati membri interessati si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in materia di controllo.

Articolo 12

1. L'ammissione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo all'ammissione medesima.
2. L'ammissione di una varietà può essere rinnovata per periodi determinati, ove sia giustificata l'importanza del suo mantenimento in coltura e sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità. La domanda di rinnovo dev'essere introdotta almeno due anni prima della data di scadenza dell'ammissione.
3. L'ammissione deve essere provvisoriamente prolungata sino a che venga presa una decisione quanto alla domanda di rinnovo.

Articolo 13

1. Gli Stati membri provvedono a che l'ammissione di una varietà venga revocata,
 - a) qualora, in sede d'esame, risulti che una varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea,
 - b) qualora il responsabile o i responsabili della varietà ne facciano richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata.
2. Gli Stati membri possono revocare l'ammissione di una varietà:
 - a) in caso di mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione della presente direttiva,
 - b) qualora, all'atto dell'inoltro della domanda di ammissione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito agli elementi da cui dipende l'ammissione.

Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono a ritirare una varietà dal loro catalogo, qualora l'ammissione di tale varietà sia revocata o la validità dell'ammissione sia giunta a scadenza.
2. Nel rispettivo territorio, gli Stati membri possono differire di un periodo non superiore a tre anni la data di scadenza dell'ammissione per le sementi o i materiali da moltiplicazione.

Articolo 15

1. Gli Stati membri vigilano a che le sementi e i materiali di moltiplicazione delle varietà ammesse, a

decorrere dal 1° luglio 1972 in almeno uno Stato membro conformemente alle disposizioni della presente direttiva, non soggiacciono, dopo il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'ammissione della varietà, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare in tutto o parte del suo territorio, anteriormente allo scadere del termine summenzionato, secondo la procedura prevista all'articolo 23, la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione della varietà di cui trattasi.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 può essere concessa soltanto:

- a) se la varietà non è distinta, stabile o sufficientemente omogenea, ovvero
- b) se è provato che la coltura di questa varietà potrebbe nuocere, sul piano fitosanitario, alla coltura di altre varietà o specie, oppure
- c) se in base ad esami ufficiali in coltura, effettuati nello Stato membro richiedente ed in applicazione per analogia delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, si è constatato che la varietà non corrisponde in nessuna parte del territorio di tale Stato ai risultati ottenuti per un'altra varietà comparabile ammessa sul territorio di detto Stato membro.

4. Se, per una varietà, uno Stato membro non intende introdurre una domanda, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, lo notifica alla Commissione o fa una dichiarazione in questo senso in sede di Comitato permanente delle sementi e materiali di moltiplicazione.

5. Qualora tutti gli Stati membri abbiano effettuato la notifica o la dichiarazione di cui al paragrafo 4, il termine previsto dal paragrafo 1 non si applica più e viene applicato l'articolo 18.

6. Se all'atto della sua ammissione in uno Stato membro, la varietà è pure oggetto di esami in un altro Stato membro in vista della sua ammissione, il termine previsto al paragrafo 1 è ridotto per questo ultimo Stato membro della durata dei suddetti esami.

7. Secondo la procedura prevista all'articolo 23, il termine previsto al paragrafo 1 può essere prorogato anteriormente alla sua scadenza, sempreché una ragione essenziale lo giustifichi.

Articolo 16

L'articolo 15 è ugualmente applicabile alle varietà che sono state ammesse sul piano nazionale, anteriormente al 1° luglio 1972 e secondo principi corrispondenti a quelli della presente direttiva nei casi seguenti:

- a) se l'ammissione è stata concessa dopo il 30 giugno 1967, oppure
- b) se l'ammissione è stata concessa prima della data prevista dalla lettera a) in almeno due Stati membri, ovvero
- c) se l'ammissione è stata concessa prima della data di cui alla lettera a) in uno Stato membro, a condizione che nel detto Stato membro la proporzione delle superfici di moltiplicazione della varietà sottoposte all'ispezione in campo per la certificazione, dopo la data prevista dalla lettera a) e durante tre periodi di vegetazione, equivalga ogni volta ad almeno il 3 % dell'insieme delle superfici di riproduzione della specie.

Articolo 17

Il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, decorre dal 1° luglio 1972 per i casi previsti all'articolo 16, lettere a) e b), e per il caso previsto all'articolo 16, lettera c), a decorrere dalla data in cui lo Stato membro notifica alla Commissione che è stata rispettata la condizione.

Articolo 18

Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, sotto la designazione «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole», tutte le varietà le cui sementi e materiali di moltiplicazione che, ai sensi degli articoli 15 e 16, non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà nonché le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relative al responsabile o ai responsabili della selezione conservatrice. La pubblicazione indica gli Stati membri che hanno beneficiato di un'autorizzazione in base all'articolo 15, paragrafo 2, o in base all'articolo 19.

Articolo 19

Qualora si constati che la coltura di una varietà, ammessa nel catalogo comune delle varietà potrebbe nuocere sul piano fitosanitario, in uno Stato membro, alla coltura di altre varietà o specie, detto Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta, in base alla procedura di cui all'articolo 23, a vietare la commercializzazione delle sementi o materiali di moltiplicazione di tale varietà in tutto il suo territorio o in una parte di esso. In caso di imminente pericolo di propagazione di organismi nocivi, lo Stato membro interessato può adottare tale divieto subito dopo aver inoltrato la sua domanda sino al momento della presa di posizione definitiva che deve essere adottata secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Articolo 20

Quando una varietà non è più ammessa in uno Stato membro in cui era stata ammessa inizialmente, uno o

più altri Stati membri possono mantenere l'ammissione di tale varietà qualora perdurino le condizioni di ammissione e se una selezione conservatrice resta assicurata.

Articolo 21

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata:

- a) se gli esami ufficiali delle varietà, effettuati in un paese terzo, offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri conformemente all'articolo 7;
- b) se i controlli delle selezioni conservatrici, effettuati in un paese terzo, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri.

2. Sino a quando il Consiglio non si sia pronunciato conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri possono procedere essi stessi alle costatazioni previste in detto paragrafo. Tale diritto si estingue il 30 giugno 1977.

Articolo 22

La presente direttiva non si applica alle varietà per le quali è provato che sementi e materiali di moltiplicazione sono destinati soltanto all'esportazione verso i paesi terzi.

Articolo 23

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, e denominato in appresso «il Comitato», è chiamato a pronunciarsi dal suo Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. In sede di Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il Presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato for-

mula il suo parere in merito a tali misure entro il termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

4. La Commissione adotta misure che sono d'immediata applicazione. Qualora tuttavia non siano conformi al parere formulato dal Comitato, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 24

Con riserva di quanto disposto agli articoli 15, 16 e 19, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale o commerciale.

Articolo 25

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1° luglio 1972, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 1970

relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

(70/458/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la produzione di sementi di ortaggi occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità economica europea;

considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di ortaggi dipendono in ampia misura dall'utilizzazione di sementi adeguate; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione delle sementi di ortaggi di certe specie alle sementi controllate di varietà determinate, mentre altri Stati hanno introdotto controlli facoltativi della qualità di tali sementi;

considerando che, nella misura in cui gli Stati membri procedono a siffatti controlli di sementi, essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante svolti attraverso parecchi decenni e che hanno portato a varietà di ortaggi distinte, stabili e sufficientemente omogenee, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le utilizzazioni perseguite;

considerando che una maggiore produttività in materia delle colture di ortaggi nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione, da parte degli Stati membri, di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla certificazione, al controllo e alla commercializzazione;

considerando che all'inizio appare necessario compilare un catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi e che codesto catalogo può essere attualmente compilato soltanto sulla base di cataloghi nazionali;

considerando che è pertanto opportuno che tutti gli Stati membri compilino uno o più cataloghi nazionali delle varietà ammesse, nel rispettivo territorio, alla certificazione, al controllo e alla commercializzazione;

considerando che la compilazione di tali cataloghi deve avvenire secondo regole unificate, affinché le varietà ammesse siano distinte, stabili e sufficientemente omogenee;

considerando che gli esami per l'ammissione di una varietà esigono che sia determinato un notevole numero di criteri e di condizioni minime d'esecuzione unificati;

considerando, d'altra parte, che le prescrizioni relative alla durata di validità di un'ammissione, ai motivi del suo ritiro ed all'esecuzione di una selezione conservativa devono essere unificate e che occorre prevedere la reciproca informazione degli Stati membri, per quanto concerne l'ammissione e il ritiro delle varietà;

considerando che le sementi delle varietà registrate nel catalogo comune non devono essere soggette, all'interno della Comunità, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà;

considerando che è opportuno che la Commissione provveda a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* le varietà ammesse al catalogo comune;

considerando che è inoltre opportuno concedere agli Stati membri il diritto di far valere talune obiezioni su una varietà se sono giustificate da motivi di natura fitosanitaria;

considerando che occorre prevedere prescrizioni che riconoscano l'equivalenza degli esami e dei controlli delle varietà effettuati in paesi terzi;

considerando tuttavia che una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà non è giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per l'agricoltore di poter effettivamente ottenere sementi di queste stesse varietà;

considerando che occorre istituire un sistema applicabile tanto agli scambi intracomunitari, quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;

considerando che, in generale, le sementi di ortaggi devono poter essere commercializzate solo se, confor-

⁽¹⁾ GU n. C 108 del 19. 10. 1968, pag. 30.

memente alle norme di certificazione, sono state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate;

considerando che, per determinate specie di ortaggi, sarebbe indicato limitare la commercializzazione alle sementi certificate; che, attualmente, è tuttavia impossibile raggiungere tale obiettivo poiché, in tal caso, non si potrebbe soddisfare l'intero fabbisogno comunitario; che è pertanto opportuno ammettere provvisoriamente la commercializzazione di sementi standard controllate, le quali devono pure possedere l'identità e la purezza della varietà, caratteristiche soggette peraltro unicamente a controllo ufficiale a posteriori, effettuato in campo mediante sondaggi;

considerando che occorre escludere le sementi di ortaggi non commercializzate dal campo d'applicazione delle norme comunitarie, data la loro scarsa importanza economica; che non dev'essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporle a particolari prescrizioni;

considerando che, per migliorare la qualità delle sementi di ortaggi nella Comunità, devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la purezza specifica minima e la facoltà germinativa;

considerando che occorre estendere il campo d'applicazione della direttiva a un catalogo delle specie per quanto possibile completo, comprendente anche specie atte a fungere da piante foraggere o piante oleaginose; che se tuttavia, nel territorio di uno Stato membro, non esiste normalmente una moltiplicazione e una commercializzazione di sementi di determinate specie, occorre prevedere la possibilità di dispensare lo stato membro dall'applicare le disposizioni della direttiva alle specie in questione;

considerando che, per garantire l'individualità delle sementi, devono essere fissate norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo dei campioni, alla chiusura e al contrassegno; che è anche opportuno prevedere controlli ufficiali a priori delle sementi certificate, e fissare gli obblighi cui deve adempiere il responsabile della commercializzazione delle sementi tipo e delle sementi certificate presentate in piccoli imballaggi;

considerando che per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi, sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;

considerando che le sementi rispondenti a tali condizioni devono essere soggette — fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del trattato — unicamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie;

considerando che è necessario riconoscere, a determinate condizioni, l'equivalenza tra sementi moltiplicate in un altro paese da sementi certificate in uno Stato membro e sementi moltiplicate nello stesso Stato membro;

considerando, d'altra parte, che occorre prevedere che le sementi di ortaggi raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrono le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate o commercializzate nella Comunità in quanto sementi standard conformi alle norme comunitarie;

considerando che, per periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie o di sementi standard incontra difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi soggette a requisiti ridotti;

considerando che, al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione e di controllo dei vari Stati membri e per avere in futuro possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri campi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi di talune varietà della categoria «sementi di base» e delle sementi delle categorie «sementi certificate» e «sementi standard»;

considerando che le norme comunitarie non devono essere applicate alle sementi per le quali sia provato che sono destinate all'esportazione verso paesi terzi;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare talune misure d'applicazione; che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le sementi di ortaggi commercializzate all'interno della Comunità.

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2289/66.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

A. Ortaggi: le piante delle specie seguenti destinate alla produzione agricola od orticola, ad esclusione degli usi ornamentali:

Allium cepa L.	Cipolla
Allium porrum L.	Porro
Anthriscus cerefolium Hoffm.	Cerfoglio
Apium graveolens L.	Sedano
Asparagus officinalis L.	Asparago
Beta vulgaris L. var. cycla (L.) Ulrich	Bietola da coste
Beta vulgaris L. var. esculenta L.	Bietola da orto
Brassica oleracea L. var. acephala DC. subvar. laciniata L.	Cavolo laciniato
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis	Cavolfiore
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck	Cavolo broccolo
Brassica oleracea L. var. bullata subvar. gemmifera DC.	Cavolo di Bruxelles
Brassica oleracea L. var. bullata DC. e var. sabauda L.	Cavolo verza
Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba DC.	Cavolo cappuccio bianco
Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell	Cavolo cappuccio rosso
Brassica oleracea L. var. gongylodes L.	Cavolo rapa
Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell	Rapa primaverile Rapa autunnale
Capsicum annuum L.	Peperone
Cichorium endivia L.	Indivia riccia o scarola
Cichorium intybus L. var. foliosum Bisch.	Cicoria
Citrullus vulgaris L.	Anguria
Cucumis melo L.	Melone
Cucumis sativus L.	Cetriolo-cetriolino
Cucurbita pepo L.	Zucchini
Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek	Carota
Foeniculum vulgare P. Mill.	Finocchio
Lactuca sativa L.	Lattuga
Petroselinum hortense Hoffm.	Prezzemolo
Phaseolus coccineus L.	Fagiolo di Spagna
Phaseolus vulgaris L.	Fagiolo
Pisum sativum L. (escl. P. arvense L.)	Pisello
Raphanus sativus L.	Ravanello
Scorzonera hispanica L.	Scorzonera
Solanum lycopersicum L. (Lycopersicum esculentum Mill.)	Pomodoro
Solanum melongena L.	Melanzana
Spinacia oleracea L.	Spinacio
Valerianella locusta (L.) Betcke (v. olitoria Polt.)	Valeriana

Vicia faba major-L.	Fava da orto
Zea mais convar. microsperma (Koern.)	Granturco da scoppio (Popcorn)
Zea mais convar. saccharata (Koern.)	Granturco dolce

B. Sementi di base: le sementi,

- a) prodotte sotto la responsabilità del costituente o del selezionatore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà,
- b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»,
- c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 21, alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base, e
- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

C. Sementi certificate: le sementi,

- a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possano soddisfare e abbiano soddisfatto, all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base,
- b) previste soprattutto per la produzione di ortaggi,
- c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 21, lettera b), alle condizioni previste agli allegati I e II per le sementi certificate,
- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate, e
- e) sottoposte a posteriori a controllo ufficiale mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà.

D. Sementi standard: le sementi,

- a) che presentano sufficiente identità e purezza della varietà,
- b) che sono soprattutto previste per la produzione di ortaggi,
- c) conformi alle condizioni dell'allegato II e
- d) sottoposte a posteriori a controllo ufficiale mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà.

E. Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate

- a) dalle autorità di uno Stato o,
 - b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato o,
 - c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,
- a condizione che le persone di cui alle lettere sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

F. Piccoli imballaggi: imballaggi aventi un peso netto massimo di sementi di:

- a) 5 kg per le leguminose, il granturco dolce e il granturco da scoppio (popcorn),
- b) 500 g per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, gli zucchini, le carote, i ravanelli, la scorzonera, gli spinaci e la valeriana,
- c) 100 g per tutte le altre specie di ortaggi.

2. Gli Stati membri possono, per un periodo transitorio di un massimo di tre anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, e in deroga al paragrafo 1, lettera C, certificare, quali sementi certificate, sementi che provengono direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro secondo il sistema attuale e che offrano le stesse garanzie delle sementi di base certificate a norma delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di ortaggi possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate soltanto se la loro varietà è ufficialmente ammessa almeno in uno Stato membro.

2. Ogni Stato membro compila uno o più cataloghi delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione, al controllo in quanto sementi standard ed alla commercializzazione sul suo territorio. I cataloghi sono suddivisi:

- a) secondo le varietà le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi standard» e,
- b) secondo le varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi standard.

Tali cataloghi possono essere consultati da chiunque.

3. Il catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi è compilato in base ai cataloghi nazionali degli Stati membri, conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 17.

4. Gli Stati membri possono stabilire che l'ammissione di una varietà nel catalogo comune o nel catalogo di un altro Stato membro equivalga all'ammissione nel loro catalogo. In tal caso lo Stato membro è dispensato dagli obblighi previsti dagli articoli 7, 10, paragrafo 3, e 11 paragrafi 2, 3, 4 e 5.

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono a che una varietà venga ammessa solo ove sia distinta, stabile e sufficientemente omogenea.

Articolo 5

1. Una varietà è distinta se, al momento in cui è richiesta l'ammissione, essa si distingue nettamente, per uno o più caratteri morfologici o fisiologici importanti, da qualsiasi altra varietà ammessa o pre-

sentata all'ammissione nello Stato membro in causa o inclusa nel catalogo comune delle varietà della specie di ortaggi.

2. Una varietà è stabile se dopo le sue riproduzioni o moltiplicazioni successive o alla fine di ogni ciclo, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni, essa resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali.

3. Una varietà è sufficientemente omogenea se le piante che la compongono — a parte qualche rara aberrazione — sono, tenendo conto delle particolarità del sistema di riproduzione delle piante, simili o geneticamente identiche per l'insieme delle caratteristiche considerate a tal fine.

Articolo 6

1. Gli Stati membri vigilano a che le varietà provenienti da altri Stati membri siano soggette, in particolare per quanto concerne la procedura d'ammissione, alle stesse condizioni applicate alle varietà nazionali.

Articolo 7

1. Gli Stati membri stabiliscono che l'ammissione delle varietà sia subordinata ad esami ufficiali effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza ad un numero di caratteri sufficienti per descrivere la varietà. I metodi impiegati per l'accertamento dei caratteri devono essere precisi e provati. Nel caso di varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi standard, possono essere presi in considerazione i risultati di esami non ufficiali e le cognizioni pratiche attinte durante la coltivazione.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 40 si provvede a fissare, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche:

- a) i caratteri minimi su cui devono vertere gli esami per le varie specie;
- b) le condizioni minime cui devono soddisfare gli esami.

3. Ove l'esame dei componenti genealogici si renda indispensabile per lo studio degli ibridi e delle varietà sintetiche, gli Stati membri, su richiesta del costituente, vigilano a che i risultati dell'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano tenuti segreti.

Articolo 8

Gli Stati membri prescrivono che il richiedente, all'atto del deposito della domanda d'ammissione di una varietà, deve indicare se questa ultima è già stata oggetto di domanda di iscrizione in un altro Stato membro, di quale Stato membro si tratta ed il risultato di tale domanda.

Articolo 9

1. Gli Stati membri possono ammettere varietà ufficialmente ammesse sul loro territorio anteriormente al 1° luglio 1970 senza dover procedere a nuovi esami secondo i principi della presente direttiva, ove risulti dagli esami precedenti che dette varietà sono distinte, stabili e sufficientemente omogenee. L'esame dei caratteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2, deve aver luogo entro e non oltre il 30 giugno 1975.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le ammissioni ufficiali delle varietà, che abbiano avuto luogo anteriormente al 1° luglio 1970, secondo principi diversi da quelli della presente direttiva, scadano il 30 giugno 1980 al più tardi, se a tale data le varietà in questione non sono state ammesse in base alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 10

1. Gli Stati membri vigilano affinché il catalogo delle varietà ammesse sul loro territorio e, quando è richiesta la selezione conservatrice, il nome del responsabile o dei responsabili nei rispettivi paesi siano pubblicati ufficialmente. Qualora più persone siano responsabili della selezione conservatrice di una varietà, la pubblicazione del loro nome non è indispensabile. Nel caso in cui non sia effettuata la pubblicazione, il catalogo indica l'autorità che dispone dell'elenco dei nomi dei responsabili della selezione conservatrice.

2. Quando ammettono una varietà, gli Stati membri vigilano a che essa abbia, se possibile, la stessa denominazione adottata negli altri Stati membri.

Ove si sappia che delle sementi o materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzate in altro paese sotto una denominazione differente, quest'ultima dovrà figurare anch'essa nel catalogo.

3. Per ciascuna varietà ammessa, gli Stati membri approntano un fascicolo che comprende un riassunto chiaro di tutti i fatti su cui si basa l'ammissione. In tale fascicolo la descrizione delle varietà si riferisce alle piante ottenute direttamente da sementi della categoria «sementi certificate» o della categoria «sementi standard».

Articolo 11

1. Il catalogo delle varietà nonché le varie modificazioni sono immediatamente notificati alla Commissione che li comunica agli altri Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione, per ogni nuova varietà ammessa, una breve descrizione delle caratteristiche in loro possesso riguardanti la sua utilizzazione di cui sono a conoscenza grazie alla procedura d'ammissione.

3. Ogni Stato membro tiene a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i fascicoli di cui all'articolo 10, paragrafo 3, relativi alle varietà ammesse o che hanno cessato di esserlo. Le informazioni reciproche relative ai suddetti fascicoli restano segrete.

4. Gli Stati membri provvedono a che i fascicoli di ammissione siano resi accessibili a titolo personale ed esclusivo a coloro che abbiano dimostrato un interesse giustificato a tale riguardo. Tali disposizioni non sono applicabili quando, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, i dati devono restare segreti.

5. In caso di rifiuto o di revoca dell'ammissione di una varietà, i risultati degli esami sono resi accessibili agli interessati.

Articolo 12

1. Gli Stati membri stabiliscono che le varietà ammesse vengano mantenute mediante selezione conservatrice. Questa disposizione non si applica alle varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto come sementi standard e che sono notoriamente conosciute entro il 1° luglio 1970.

2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata in base alle registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili della varietà. Tali registrazioni devono estendersi anche alla produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi di base.

3. Al responsabile della varietà si possono richiedere dei campioni. In caso di necessità essi possono essere prelevati ufficialmente.

4. Se la selezione conservatrice ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui la varietà è stata ammessa, gli Stati membri interessati si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in materia di controllo.

Articolo 13

1. L'ammissione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno successivo civile all'ammissione medesima.

2. L'ammissione di una varietà può esser rinnovata per periodi determinati qualora sia giustificata dall'importanza di mantenerne la coltura e ove risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità. La domanda di rinnovo dev'essere introdotta almeno due anni prima della data di scadenza dell'ammissione.

3. L'ammissione deve essere provvisoriamente prolungata sino a che venga presa una decisione quanto alla domanda di rinnovo.

Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono a che l'ammissione di una varietà venga revocata,

- a) qualora, in sede d'esame, risulti che una varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;
- b) qualora il responsabile o i responsabili della varietà ne facciano richiesta e purché resti assicurata la selezione conservatrice.

2. Gli Stati membri possono revocare l'ammissione di una varietà:

- a) in caso di mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione della presente direttiva,
- b) qualora, all'atto dell'inoltro della domanda di ammissione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito agli elementi da cui dipende l'ammissione.

Articolo 15

1. Gli Stati membri provvedono a ritirare una varietà dal loro catalogo, qualora l'ammissione di tale varietà sia revocata o se la validità dell'ammissione sia giunta a scadenza.

2. Nel rispettivo territorio gli Stati membri possono permettere lo smercio delle sementi per un perio-

do non superiore a tre anni dopo la scadenza dell'ammissione.

Articolo 16

1. Gli Stati membri vigilano a che le sementi delle varietà ammesse conformemente alle norme della presente direttiva non siano soggette, dopo un periodo di due mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 17, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà.

2. In deroga alle disposizioni previste al paragrafo 1, uno Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura prevista all'articolo 40, a vietare la commercializzazione in tutto o parte del suo territorio delle sementi della varietà in questione, se la varietà non è distinta, stabile o sufficientemente omogenea. La richiesta deve essere inoltrata entro i tre anni successivi a quello dell'ammissione.

3. Prima della scadenza, il termine previsto al paragrafo 2 può essere prolungato con la procedura di cui all'articolo 40, a condizione che una ragione essenziale lo giustifichi.

4. Per le varietà ammesse anteriormente al 1° luglio 1972, il termine di cui al paragrafo 2, seconda frase, decorre dal 1° luglio 1972.

Articolo 17

Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, sotto la designazione «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi», tutte le varietà le cui sementi, ai sensi dell'articolo 16, non sono soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà, nonché le indicazioni previste all'articolo 10, paragrafo 1, circa il responsabile o i responsabili della selezione conservatrice. La pubblicazione indica gli Stati membri che hanno beneficiato di una autorizzazione secondo l'articolo 16, paragrafo 2, o l'articolo 18.

Articolo 18

Qualora si costati che la coltura di una varietà ammessa nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi potrebbe, in uno Stato membro, nuocere sul piano fitosanitario alla coltura di altre varietà o specie, detto Stato membro può, a sua richiesta, essere autorizzato, secondo la procedura prevista all'articolo 40, a vietare la commercializzazione delle sementi di tale varietà in tutto il suo territorio o in una parte di esso. In caso di imminente pericolo di propagazione di organismi nocivi, lo Stato membro

interessato può prendere disposizioni subito dopo aver inoltrato la sua richiesta sino al momento della presa di posizione definitiva che deve essere adottata secondo la procedura prevista all'articolo 40.

Articolo 19

Quando una varietà non è più ammessa in uno Stato membro in cui era stata ammessa inizialmente, uno o più altri Stati membri possono mantenere l'ammissione di tale varietà qualora perdurino le condizioni dell'ammissione. Se si tratta di una varietà per la quale è richiesta la selezione conservatrice, questa deve restare assicurata.

Articolo 20

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di ortaggi soltanto se si tratta di sementi ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate», oppure di sementi standard e se tali sementi rispondono alle condizioni di cui all'allegato II.

2. A decorrere dal 1° luglio 1977 si può prescrivere, secondo la procedura prevista all'articolo 40, che delle sementi di certe specie di ortaggi possono essere commercializzate a decorrere da determinate date, soltanto se sono state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».

3. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

4. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1:

- a) per sementi di selezione di generazioni precedenti rispetto alle sementi di base;
- b) per prove sperimentali o a scopi scientifici;
- c) per lavori di selezione;
- d) per sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che l'individualità di tali sementi sia garantita.

Articolo 21

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 20:

- a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà ger-

minativa. All'uopo sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo, nonché il numero di riferimento del lotto;

- b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione ufficiale e la commercializzazione sino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base» o «sementi certificate», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisorio delle sementi e che sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate tutte le disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa dev'essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore, nonché il numero di riferimento del lotto.

Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti all'articolo 31 per la riproduzione al di fuori della Comunità.

Articolo 22

Gli Stati membri, per la propria produzione, possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione.

Articolo 23

1. Gli Stati membri prescrivono che, durante l'esame delle sementi per la certificazione e durante il controllo a posteriori, i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi adeguati.

Tali disposizioni sono applicabili anche qualora vengano ufficialmente prelevati campioni di sementi standard per il controllo a posteriori.

2. Durante l'esame delle sementi ai fini della certificazione e il controllo a posteriori delle stesse, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo di un campione.

Articolo 24

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base, sementi certificate e

sementi standard soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 25 e 26, di un sistema di chiusura e di contrassegno.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

Articolo 25

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, ad eccezione dei piccoli imballaggi, siano ufficialmente chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirle.

2. Nel caso di imballaggi chiusi ufficialmente non si può procedere ad una o più nuove chiusure, se non ufficialmente. In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 26, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.

3. Gli imballaggi di sementi standard e i piccoli imballaggi di sementi della categoria «sementi certificate» devono essere chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo. Eccezion fatta per i piccoli imballaggi, essi devono essere pure piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente, apposto dal responsabile dell'apposizione delle etichette.

Articolo 26

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, ad eccezione dei piccoli imballaggi,

- a) siano muniti, all'esterno, dell'etichetta ufficiale di cui all'allegato IV, parte A, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità e applicata a mezzo del sistema ufficiale di chiusura; il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi certificate; l'impiego di etichette adesive è autorizzato; queste possono essere utilizzate come chiusure ufficiali; se nel caso previsto all'articolo 21, le sementi di base non rispondono alle condizioni dell'allegato II, quanto alla facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta;
- b) contengano, all'interno, un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che ripeta le indicazioni previste all'allegato IV, parte A, lettera a), ai

punti 4, 5 e 6; tale attestato non è indispensabile quando le indicazioni sono apposte in modo indelebile sull'imballaggio.

L'etichetta non è necessaria per gli imballaggi trasparenti, quando l'attestato ufficiale interno riproduce le indicazioni di cui al capoverso a) ed è leggibile attraverso l'imballaggio.

2. Per le varietà notoriamente conosciute alla data del 1° luglio 1970 è inoltre consentito di menzionare sull'etichetta una determinata selezione conservatrice. È vietato fare riferimento a particolari proprietà relative alla selezione conservatrice.

3. Gli imballaggi di sementi standard e i piccoli imballaggi di sementi della categoria «sementi certificate» sono muniti, conformemente all'allegato IV, parte B, di un'etichetta del fornitore o di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è azzurro per le sementi certificate e giallo scuro per le sementi standard.

Articolo 27

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune per permettere che il controllo dell'identità delle sementi sia assicurato nel caso di piccoli imballaggi di sementi certificate, in particolare durante il frazionamento dei lotti di sementi. A tale scopo essi possono prevedere che i piccoli imballaggi, frazionati nel loro territorio, devono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale.

Articolo 28

Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di prescrivere che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate o di sementi standard di produzione nazionale o importate siano munite, per la commercializzazione all'interno del proprio territorio, in casi diversi da quelli previsti agli articoli 21 o 26, di indicazioni supplementari apposte mediante etichetta o direttamente stampate dal fornitore.

Articolo 29

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base, di sementi certificate o di sementi standard sia menzionato sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso. Per i piccoli imballaggi, queste menzioni possono figurare direttamente sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

Articolo 30

1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di base e le sementi certificate, che siano state certificate ufficialmente e il cui imballaggio sia ufficialmente contrassegnato e chiuso conformemente alla presente direttiva, nonché le sementi certificate in piccoli imballaggi e le sementi standard, il cui imballaggio sia contrassegnato e chiuso conformemente alla presente direttiva, siano soggette unicamente alle restrizioni di commercializzazione previste nella direttiva stessa, per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

2. A decorrere dal 1° luglio 1977 e finché non sia stata presa una decisione conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, ogni Stato membro, a sua richiesta, può essere autorizzato, secondo la procedura di cui all'articolo 40, a prescrivere che le sementi di certe specie di ortaggi possono essere commercializzate a decorrere da determinate date, soltanto se sono state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».

Articolo 31

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base, certificate in uno Stato membro e raccolte in un altro Stato membro o in un paese terzo, possono essere certificate nello Stato produttore delle sementi di base, se sono assoggettate, sui loro campi di produzione, a un'ispezione in loco che soddisfi alle condizioni previste all'allegato I e se sia stata costatata, all'atto di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato II per le sementi certificate.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili nello stesso modo alla certificazione delle sementi certificate provenienti direttamente da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare e che hanno soddisfatto all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni previste negli allegati I e II per le sementi di base.

Articolo 32

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata:

- a) se gli esami ufficiali delle varietà, effettuati in un paese terzo, offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri conformemente all'articolo 7;
- b) se i controlli delle selezioni conservative, effettuati in un paese terzo, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri;

c) se, nei casi previsti all'articolo 31, le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfano alle condizioni dell'allegato I;

d) se le sementi di ortaggi raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche ed alle disposizioni adottate per il loro esame, onde assicurarne l'identità, per il contrassegno e per il controllo, sono per questi aspetti equivalenti alle sementi di base, alle sementi certificate o alle sementi standard raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Sino a quando il Consiglio non si sia pronunciato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri possono procedere essi stessi alle costatazioni previste in detto paragrafo. Tale diritto si estingue il 30 giugno 1975.

Articolo 33

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale in sementi di base, sementi certificate o sementi standard, che si manifestino almeno in uno Stato membro e non possono essere superate all'interno della Comunità, uno o più Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 40, ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una data varietà, l'etichetta ufficiale o l'etichetta del fornitore è quella prevista per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi, essa è di color bruno. L'etichetta indica sempre che si tratta di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Articolo 34

La presente direttiva non si applica alle sementi di ortaggi per le quali sia provata la destinazione alla esportazione in paesi terzi.

Articolo 35

Gli Stati membri adottano le disposizioni opportune a consentire durante la commercializzazione un controllo ufficiale, almeno mediante sondaggi, della effettiva rispondenza delle sementi di ortaggi alle condizioni previste nella presente direttiva.

Articolo 36

Gli Stati membri provvedono a che le sementi delle categorie «sementi certificate» e «sementi standard»

vengano sottoposte a un controllo ufficiale a posteriori su pianta mediante sondaggi per quanto attiene all'identità ed alla purezza della varietà rispetto a campioni testimoni.

Articolo 37

1. Gli Stati membri provvedono a che i responsabili dell'apposizione delle etichette relative alle sementi standard destinate alla commercializzazione

- a) li tengano informati dell'inizio e della fine delle loro attività,
- b) tengano una contabilità relativa a tutte le partite di sementi standard e la mettano a loro disposizione per almeno tre anni,
- c) tengano a loro disposizione, almeno durante due anni, un campione testimone delle sementi delle varietà per le quali non è richiesta una selezione conservatrice, e
- d) prelevino campioni di ciascuna partita destinata alla commercializzazione e li tengano a loro disposizione almeno per due anni.

Le operazioni di cui ai punti b) e d) sono sottoposte a vigilanza ufficiale effettuata mediante sondaggi.

2. Gli Stati membri provvedono a che ogni persona che intenda far menzione di una selezione conservatrice ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, comunichi preventivamente tale intenzione.

Articolo 38

1. Se in seguito a controlli a posteriori effettuati su pianta si è ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una data varietà ai previsti requisiti d'identità o di purezza della varietà, gli Stati membri provvedono a che la commercializzazione di dette sementi possa essere interamente o parzialmente, ed eventualmente per un determinato periodo, vietata al responsabile della commercializzazione stessa.

2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 vengono annullate, non appena si determini con sufficiente certezza che le sementi destinate alla commercializzazione risponderanno in futuro ai requisiti d'identità e di purezza della varietà.

Articolo 39

1. Nell'ambito della Comunità sono effettuati saggi comparativi comunitari al fine di controllare a posteriori campioni di sementi di base, escluse le sementi

di base di varietà ibride e sintetiche, di sementi certificate e di sementi standard di ortaggi prelevati mediante sondaggi; tali saggi sono sottoposti all'esame del Comitato di cui all'articolo 40. L'esame dei requisiti ai quali tali sementi devono soddisfare può essere effettuato all'atto del controllo a posteriori.

2. In una prima fase, gli esami comparativi servono ad armonizzare i metodi tecnici di certificazione ed i controlli a posteriori, per ottenere l'equivalenza dei risultati. Conseguito tale obiettivo, gli esami comparativi formeranno oggetto di una relazione annuale d'attività, da notificarsi in via riservata agli Stati membri ed alla Commissione. La data alla quale la relazione viene redatta per la prima volta è fissata secondo la procedura di cui all'articolo 40.

3. Le disposizioni relative all'esecuzione degli esami comparativi vengono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 40. Gli esami comparativi possono includere sementi di ortaggi raccolte in paesi terzi.

Articolo 40

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, denominato in appresso il «Comitato», è chiamato a pronunciarsi dal suo Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il Presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

4. La Commissione adotta misure che sono d'immediata applicazione. Tuttavia, qualora le misure non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 41

Con riserva delle disposizioni dell'articolo 18 e degli allegati I e II, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 42

Secondo la procedura prevista all'articolo 40, uno Stato membro può, su sua richiesta, essere dispensato in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva per alcune specie, se non esiste normalmente una riproduzione e una commercializzazione delle sementi di tali specie sul suo territorio.

Articolo 43

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1° luglio 1972, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 44

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

ALLEGATO I**CONDIZIONI PER LA CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA COLTURA**

1. La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.
2. Per le sementi di base, si deve procedere ad almeno una ispezione ufficiale in campo. Per le sementi certificate, si deve procedere ad almeno una ispezione in campo, controllata ufficialmente mediante sondaggi, su non meno del 20 % delle colture di ogni singola specie.
3. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza varietali, nonché dello stato sanitario.
4. Le distanze minime fra colture vicine che possano determinare un'impollinazione estranea indesiderabile sono di:

A. Specie di Beta e Brassica

1. rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione delle varietà delle specie di Beta e Brassica
 - a) per le sementi di base 1.000 metri
 - b) per le sementi certificate 600 metri;
2. rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà delle specie di Beta e Brassica
 - a) per le sementi di base 500 metri
 - b) per le sementi certificate 300 metri;

B. Altre specie

1. rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione di varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata,
 - a) per le sementi di base 500 metri
 - b) per le sementi certificate 300 metri;

2. rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata

- a) per le sementi di base 300 metri
b) per le sementi certificate 100 metri.

Queste distanze possono non essere osservate, se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

5. La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

ALLEGATO II

CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.
2. La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
3. Le sementi devono inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:
 - a) Norme

Specie	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)
Allium cepa	97	0,5	70
Allium porrum	97	0,5	65
Anthriscus cerefolium	96	1	70
Apium graveolens	97	1	70
Asparagus officinalis	96	0,5	70
Beta vulgaris (tutte le specie)	97	0,5	70 (glomeruli)
Brassica oleracea var. botrytis	97	1	70
Brassica oleracea (altre specie)	97	1	75
Brassica rapa	97	1	80
Capsicum annum	97	0,5	65
Cichorium intybus	95	1,5	65
Cichorium endivia	95	1	65
Citrullus vulgaris	98	0,1	75
Cucumis melo	98	0,1	75
Cucumis sativus	98	0,1	80
Cucurbita pepo	98	0,1	75
Daucus carota	95	1	65
Foeniculum vulgare	96	1	70
Lactuca sativa	95	0,5	75
Petroselinum hortense	97	1	65
Phaseolus coccineus	98	0,1	80
Phaseolus vulgaris	98	0,1	75
Pisum sativum	98	0,1	80

Specie	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)
Raphanus sativus	97	1	70
Scorzonera hispanica	95	1	70
Solanum lycopersicum	97	0,5	75
Solanum melongena	96	0,5	65
Spinacia oleracea	97	1	75
Valerianella locusta	95	1	65
Vicia faba	98	0,1	80
Zea maïs convar. microsperma (Koern.)	98	0,1	85
Zea maïs convar. saccharata (Koern.)	98	0,1	85

b) Requisiti supplementari

i) le sementi di leguminose non devono essere contaminate dagli insetti vivi sotto specificati:

Acanthoscelides obtectus sag.

Bruchus affinis Froel.

Bruchus atomarius L.

Bruchus pisorum L.

Bruchus rufimanus Boh.

ii) le sementi non devono essere contaminate da Acarina vivi.

ALLEGATO III

1. Peso massimo di un lotto

- | | |
|--|---------------|
| a) Sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle delle cariossidi di grano | 20 tonnellate |
| b) Sementi di dimensioni inferiori a quelle delle cariossidi di grano | 10 tonnellate |

2. Peso minimo di un campione

Specie	Peso (in g)	Specie	Peso (in g)
Allium cepa	25	Daucus carota	25
Allium porrum	25	Foeniculum vulgare	50
Anthriscus cerefolium	25	Lactuca sativa	25
Apium graveolens	25	Petroselinum hortense	25
Asparagus officinalis	100	Phaseolus coccineus	1.000
Beta vulgaris (di tutte le specie)	100	Phaseolus vulgaris	500
Brassica oleracea (di tutte le specie)	25	Pisum sativum	500
Brassica rapa	50	Raphanus sativus	50
Capsicum annum	50	Scorzonera hispanica	25
Cichorium intybus	25	Solanum lycopersicum	25
Cichorium endivia	25	Solanum melongena	25
Citrullus vulgaris	200	Spinacia oleracea	100
Cucumis melo	100	Valerianella locusta	25
Cucumis sativus	25	Vicia faba	1.000
Cucurbita pepo	150	Zea maïs convar. microsperma	500
		Zea maïs convar. saccharata	1.000

Per le varietà ibride F 1 delle specie succitate, il peso minimo del campione può essere ridotto sino ad un quarto del peso fissato per la varietà. Il numero dei semi per campione dev'essere almeno pari a 200.

ALLEGATO IV

ETICHETTA

A. Etichetta ufficiale (sementi di base e sementi certificate, ad esclusione dei piccoli imballaggi)*a) Indicazioni prescritte*

1. «Normativa CEE»
2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi
3. Mese ed anno della chiusura ufficiale
4. Numero di riferimento del lotto
5. Specie
6. Varietà
7. Categoria
8. Paese di produzione
9. Peso netto o lordo dichiarato

b) Dimensioni minime

110 x 67 mm.

B. Etichetta del fornitore o diciture sull'imballaggio (sementi standard e piccoli imballaggi della categoria «sementi certificate»)*a) Indicazioni prescritte*

1. «Normativa CEE»
2. Nome e indirizzo del fornitore responsabile dell'apposizione delle etichette o suo marchio d'identificazione
3. Mese ed anno della chiusura, ad esclusione dei piccoli imballaggi
4. Specie
5. Varietà
6. Categoria
7. Numero di riferimento del fornitore responsabile dell'apposizione delle etichette — per le sementi standard
8. Numero di riferimento che permette di identificare un lotto certificato — per i piccoli imballaggi di sementi della categoria «sementi certificate»
9. Paese di produzione — ad esclusione dei piccoli imballaggi fino a 100 g
10. Peso netto o lordo dichiarato — ad esclusione dei piccoli imballaggi fino a 100,g

b) Dimensioni minime dell'etichetta (ad esclusione dei piccoli imballaggi)

110 x 67 mm.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 1970

che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere un accordo commerciale con la Repubblica popolare di Polonia

(70/459/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in specie l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dopo consultazione preventiva con gli Stati membri e la Commissione, in conformità alla decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961, relativa ad una procedura di consultazione sulle trattative per la conclusione di accordi concernenti le relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e sulle modifiche al regime di liberalizzazione nei confronti dei paesi terzi ⁽¹⁾, la Repubblica federale di Germania ha aperto nel corso del 1969 negoziati con la Repubblica popolare di Polonia al fine di concludere un accordo a lungo termine sugli scambi commerciali per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1974;

considerando che la Repubblica federale di Germania ha informato la Commissione di aver portato a termine tali negoziati e che ritiene di dover prospettare la conclusione dell'accordo negoziato onde evitare una discontinuità nelle relazioni commerciali convenzionali con tale paese;

considerando che negoziati comunitari a mente dell'articolo 113 con la Polonia non sono ancora possibili;

considerando che il regime comunitario menzionato nel titolo II della decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari ⁽²⁾ non è stato ancora completamente instaurato nei confronti di detto paese terzo;

considerando che le trattative per l'accordo si sono svolte essenzialmente prima del 1° gennaio 1970 e che

quindi non c'è più motivo di tracciare linee direttrici di negoziato in una nuova fase di consultazione-coordinamento;

considerando che si tratta di autorizzare la conclusione con un paese terzo di un accordo commerciale la cui durata oltrepassa il periodo transitorio, fatti salvi gli altri obblighi che scaturiscono per lo Stato membro interessato dal diritto comunitario;

considerando che il più largo sviluppo dei rapporti commerciali nell'intento di ottenere tutti i vantaggi reciproci possibili, sviluppo che costituisce l'obiettivo fondamentale dell'accordo, non è incompatibile con l'orientamento generale della politica commerciale comune;

considerando che con decisione del Consiglio del 6 maggio 1970 ⁽³⁾ la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata a concludere con la Repubblica popolare di Polonia un accordo sugli scambi commerciali per l'anno 1970;

considerando che ogni misura di applicazione dell'accordo che intervenga dopo la fine del periodo transitorio ed in specie la fissazione da parte della Commissione mista di elenchi di contingenti per gli anni 1971 e seguenti, dovrà essere conforme alle norme comunitarie ed in specie a quelle della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969;

considerando che una clausola dell'accordo precisa che «le due parti contraenti si riservano, tenendo conto dei loro obblighi internazionali, il diritto di procedere a consultazioni, senza che tali consultazioni possano mettere in causa gli obiettivi fondamentali dell'accordo.»;

considerando che dalle assicurazioni fornite dal governo tedesco risulta che tale clausola gli permetterà di adattare i suoi impegni in tempo utile, in modo

⁽¹⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1273/61.

⁽²⁾ GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 103 del 13. 5. 1970, pag. 9.

da evitare ogni ostacolo all'attuazione progressiva della politica commerciale comune;

considerando che conviene applicare, per un negoziato che sia svolto essenzialmente prima dell'inizio dell'efficacia della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969, una procedura transitoria speciale ispirantesi a quella prevista dal titolo III di detta decisione;

considerando che di conseguenza lo Stato membro interessato può essere autorizzato a concludere l'accordo prospettato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concludere con la Repubblica popolare di Polonia

l'accordo commerciale negoziato per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1974.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. von BRAUN

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 1970

che autorizza il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

(70/460/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per gli accordi che figurano in allegato il tacito rinnovo per una durata oltrepasante la fine del periodo transitorio è già stato autorizzato dal Consiglio con decisioni del 28 gennaio 1969 ⁽²⁾, 26 giugno 1969 ⁽³⁾, 30 giugno 1969 ⁽⁴⁾, 15 settembre 1969 ⁽⁵⁾ e 20 dicembre 1969 ⁽⁶⁾;

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione di prorogare detti accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi di cui trattasi;

considerando che si tratta di autorizzare la proroga d'accordi commerciali con paesi terzi oltre la fine del periodo transitorio, facendo salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto comunitario per gli Stati membri interessati;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che il rinnovo di tali accordi non costituirà ostacolo all'apertura di negoziati comunitari con i paesi terzi in questione e che sono disposti a trasferire

le materie commerciali, oggetto dei vigenti accordi bilaterali, negli accordi comunitari di cui si preveda la negoziazione;

considerando che dalla consultazione prevista dall'articolo 2 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969 è risultato, come lo confermano tra l'altro le dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli atti da prorogare non costituiscono, durante il previsto periodo di proroga, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che, in tali condizioni, detti accordi possono formare oggetto di tacito rinnovo per un periodo determinato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi, il cui elenco è riportato in allegato, possono essere rinnovati fino alla data indicata nello stesso allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 1970.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

S. von BRAUN

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.⁽²⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1969, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 159 del 10. 7. 1969, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 2.⁽⁵⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1969, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 6 del 9. 1. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

Stato membro	Paese terzo	Natura e data dell'accordo	Scadenza dopo il rinnovo
Germania	Africa del Sud	Lista dei contingenti all'importazione	31. 8. 1971
Germania	Australia	Lista dei contingenti all'importazione	31. 12. 1971
Germania	Hong-Kong	Accordo concernente il commercio dei tessuti di cotone 11. 6. 1967	31. 12. 1970
Germania	Giappone	Accordo commerciale 1. 7. 1960	31. 12. 1971
Germania	Giappone	Accordo concernente il commercio dei tessuti di cotone 22. 10. 1969	31. 12. 1970
Germania	Romania	Accordo commerciale 24. 12. 1963	31. 12. 1971
Germania	Bulgaria	Accordo commerciale e di pagamento, scambio di lettere 6. 3. 1964, Protocolli 25. 10. 1965, 11. 11. 1966 e 26. 6. 1968	31. 12. 1971
Germania	Austria	Accordo commerciale 3. 5. 1954, Protocollo 7. 4. 1960, Scambio di lettere 21. 1. 1963	31. 12. 1971
Germania	Cipro	Accordo commerciale 30. 10. 1961	31. 12. 1971
Germania	Etiopia	Accordo economico e commerciale 21. 4. 1964	31. 12. 1971
Germania	Finlandia	Scambio di note 3. 12. 1969	2. 12. 1971
Germania	Guinea	Accordo economico 19. 4. 1962	31. 12. 1971
Germania	Malta	Accordo commerciale e Protocollo 29. 2. 1964	31. 12. 1971
Germania	Marocco	Accordo commerciale e scambio di lettere 15. 4. 1961 Protocollo 20. 1. 1964	31. 12. 1971
Germania	Nuova Zelanda	Accordo commerciale 20. 4. 1959	31. 12. 1971
Germania	Sierra Leone	Accordo economico 13. 9. 1963	31. 12. 1971
Germania	RAU	Accordo commerciale 18. 2. 1956	31. 12. 1971
Germania	Regno Unito	Protocollo commerciale 15. 1. 1963	31. 12. 1971
Germania	Argentina	Accordo commerciale e di pagamento 25. 11. 1957	31. 12. 1971
Germania	Brasile	Convenzione sul commercio 1. 7. 1955	31. 12. 1971
Germania	Paraguay	Accordo commerciale, Protocollo sui pagamenti e clausola n.p.f. 25/30. 7. 1955	31. 12. 1971
Germania	Tanzania	Accordo economico e commerciale 6. 9. 1962	31. 12. 1971
Germania	Tunisia	Accordo commerciale 29. 1. 1960 e Protocollo addizionale 22. 12. 1963	31. 12. 1971
Germania	Zambia	Accordo economico 10. 12. 1966	31. 12. 1971
Germania	Ceylon	Accordo commerciale 1. 4. 1955	31. 12. 1971
Germania	Kenya	Accordo economico e commerciale 4. 12. 1964	31. 12. 1971
Germania	Uganda	Accordo commerciale 17. 3. 1964	31. 12. 1971
Germania	Pakistan	Accordo commerciale e Protocollo 9. 3. 1957	31. 12. 1971
Germania	Dahomey	Accordo economico 16. 9. 1961	31. 12. 1971
Germania	Camerun	Accordo economico 8. 3. 1961	31. 12. 1971
Germania	Costa d'avorio	Accordo economico 18. 12. 1961	31. 12. 1971
Germania	Gabon	Accordo economico 11. 7. 1962	31. 12. 1971
Germania	Congo (Brazzaville)	Accordo economico 30. 12. 1962	31. 12. 1971
Germania	Madagascar	Accordo economico 6. 6. 1962	31. 12. 1971
Germania	Niger	Accordo economico 14. 6. 1961	31. 12. 1971
Germania	Alto Volta	Accordo economico 8. 6. 1961	31. 12. 1971
Germania	Somalia	Accordo commerciale 19. 1. 1962	31. 12. 1971
Germania	Ciad	Accordo economico 31. 5. 1963	31. 12. 1971
Germania	Repubblica centrafricana	Accordo economico 29. 12. 1962	31. 12. 1971

Stato membro	Paese terzo	Natura e data dell'accordo	Scadenza dopo il rinnovo
Germania	Irak	Accordo commerciale 7. 10. 1951	10. 1. 1972
Germania	Norvegia	Accordo commerciale 20. 12. 1950	30. 1. 1972
Germania	Islanda	Accordo commerciale 22. 6. 1954	31. 3. 1972
Germania	Cile	Accordo commerciale 2. 11. 1956	31. 3. 1972
Germania	Indonesia	Accordo commerciale 22. 4. 1953	31. 3. 1972
Benelux	Giappone	Accordo commerciale 8. 10. 1960, Protocollo addizionale 30. 4. 1963	31. 12. 1971
Benelux	Giappone	Accordo concernente il commercio dei tessili di cotone 22. 10. 1969	31. 12. 1970
Benelux	Regno Unito	Scambio di lettere 14. 2. 1967	31. 12. 1971
Benelux	Pakistan	Accordo concernente il commercio dei tessili di cotone 3. 5. 1968	31. 12. 1970
Benelux	Polonia	Accordo commerciale 22. 8. 1967 e Protocolli allegati Scambio di lettere 20. 12. 1966	31. 12. 1971
Benelux	Cecoslovacchia	Accordo commerciale 15. 11. 1967, Scambio di lettere 11. 4. 1967, Protocollo addizionale 18. 11. 1969	31. 12. 1971
Benelux	Ungheria	Accordo commerciale e Protocollo 26. 4. 1967 Scambio di lettere 17. 3. 1967, Protocollo addizionale 11. 3. 1970	31. 12. 1971
Benelux	Romania	Accordo commerciale e Protocollo 3. 10. 1968 Scambio di lettere 27. 10. 1967 e 28. 2. 1968 Protocollo addizionale 27. 8. 1969	31. 12. 1971
Benelux	Grecia	Accordo commerciale 9. 3. 1960	31. 1. 1972
Benelux	Svezia	Accordo commerciale 27. 4. 1957	28. 2. 1972
Benelux	Austria	Accordo commerciale 29. 6. 1957	31. 3. 1972
Benelux	Svizzera	Accordo commerciale 21. 6. 1957	31. 3. 1972
Benelux	Tunisia	Accordo commerciale 1. 8. 1958	31. 3. 1972
Francia	Svezia	Accordo commerciale 3. 3. 1949	30. 10. 1971
Francia	Danimarca	Accordo commerciale 29. 5. 1959	31. 12. 1971
Francia	Norvegia	Accordo commerciale 3. 7. 1951 Protocollo 2. 4. 1960 Scambio di lettere 6. 2. 1964	31. 12. 1971
Francia	Svizzera	Accordo commerciale 21. 11. 1967	31. 12. 1971
Francia	Israele	Accordo commerciale 10. 7. 1953, Protocollo 16. 1. 1967 Scambio di lettere 24. 12. 1968	31. 12. 1971
Francia	Islanda	Accordo economico 6. 12. 1951	31. 12. 1971
Francia	Portogallo	Regolamento commerciale 25. 3. 1961	31. 12. 1971
Francia	Austria	Accordo commerciale e Protocollo 26. 7. 1963	31. 12. 1971
Francia	Turchia	Accordo commerciale 31. 8. 1946	31. 12. 1971
Francia	Iran	Accordo commerciale 4. 6. 1959 e scambio di lettere 28. 2. 1969	31. 12. 1971
Francia	India	Accordo concernente il commercio dei tessili di cotone 24. 4. 1968	31. 12. 1970
Francia	Pakistan	Accordo concernente il commercio dei tessili di cotone 8. 8. 1968	31. 12. 1970
Francia	Argentina	Accordo commerciale e di pagamento 26. 11. 1957	31. 12. 1971
Francia	Giappone	Accordo commerciale e Protocollo 14. 5. 1963 Protocollo 26. 7. 1966	10. 1. 1972
Francia	Giappone	Accordo concernente il commercio dei tessili di cotone 22. 10. 1969	31. 12. 1970
Francia	Ecuador	Trattato di commercio 20. 3. 1959	20. 3. 1972

Stato membro	Paese terzo	Natura e data dell'accordo	Scadenza dopo il rinnovo
Francia	Iraq	Accordo commerciale 25. 9. 1967	25. 3. 1972
Francia	Corea del Sud	Scambio di lettere 12. 3. 1963	31. 3. 1972
Italia	Portogallo	Accordo commerciale e scambio di note 4. 3. 1961 Scambio di lettere 30. 12. 1961	31. 12. 1971
Italia	Marocco	Accordo commerciale 28. 1. 1961, Protocollo 24. 2. 1965	31. 12. 1971
Italia	Tunisia	Accordo commerciale e Protocollo 22. 11. 1961	31. 12. 1971
Italia	RAU	Protocollo commerciale 29. 4. 1959	31. 12. 1971
Italia	Argentina	Accordo commerciale e scambio di note 25. 11. 1957	31. 12. 1971
Italia	Guatemala	Modus vivendi commerciale 6. 6. 1936	31. 12. 1971
Italia	Canada	Modus vivendi commerciale 28. 4. 1948	31. 12. 1971
Italia	Messico	Accordo commerciale 15. 9. 1949 Protocollo 28. 10. 1963, Scambio di note 20. 7. 1965	31. 12. 1971
Italia	Pakistan	Accordo commerciale 10. 1. 1961	10. 1. 1972
Italia	Pakistan	Accordo concernente il commercio dei tessuti di cotone 24. 5. 1968	31. 12. 1970
Italia	Paraguay	Accordo commerciale 8. 7. 1959	23. 1. 1972
Italia	Formosa	Scambio di note 2. 2. 1957	2. 2. 1972
Italia	Giappone	Accordo concernente il commercio dei tessuti di cotone 22. 10. 1969	31. 12. 1970
Italia	Giappone	Agreed minutes 31. 12. 1969	30. 9. 1971
Italia	Iran	Scambio di note 29. 1. 1958 e 23. 3. 1961	9. 2. 1972
Italia	Siria	Accordo commerciale 10. 11. 1955	27. 2. 1972
Italia	Corea del Sud	Accordo commerciale 9. 3. 1965	8. 3. 1972
Italia	Rep. dominicana	Accordo commerciale 18. 2. 1954	11. 3. 1972
Italia	Norvegia	Accordo commerciale 20. 5. 1953, Protocollo 31. 8. 1959, Scambio di note 10. 5. 1962	31. 3. 1972
Italia	Indonesia	Accordo commerciale 23. 3. 1951	31. 3. 1972
Italia	Israele	Accordo commerciale 5. 3. 1954, Scambio di lettere 5. 1. 1956, Processi verbali 21. 10. 1956 e 11. 2. 1964	31. 3. 1972
Italia	El Salvador	Accordo commerciale 30. 3. 1953, Protocollo addizio- nale 21. 12. 1955	31. 3. 1972
Paesi Bassi	Argentina	Accordo commerciale e di pagamento 25. 11. 1957	31. 12. 1971
Paesi Bassi	Turchia	Accordo commerciale 6. 9. 1949	31. 12. 1971
Paesi Bassi	RAU	Accordo commerciale 21. 3. 1953	31. 12. 1971
UEBL	Argentina	Accordo commerciale e di pagamento 25. 11. 1957	31. 12. 1971
UEBL	Pakistan	Accordo commerciale 15. 3. 1962	31. 12. 1971

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 1970

recante accettazione dell'Accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessuti di cotone e i due protocolli che prorogano tale Accordo

(70/461/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

considerando che la Commissione ha condotto a nome della Comunità i negoziati per l'accettazione e il rinnovo dell'Accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessuti di cotone;

considerando che, nel quadro dell'attuazione della politica commerciale comune, è opportuno che la Comunità aderisca a tale Accordo;

considerando che detto Accordo scade il 30 settembre 1970 e che occorre accettarne la proroga fino al 30 settembre 1973;

considerando che con l'accettazione dell'Accordo la Comunità riprende integralmente i diritti e gli obblighi degli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

A nome della Comunità economica europea sono accettati l'Accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessuti di cotone e i due protocolli che prorogano tale Accordo, i cui testi sono riportati in allegato.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo di accettazione nonché i due protocolli di proroga e a conferirle i poteri necessari allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 1970.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

S. von BRAUN

ANNEXE I — ANHANG I — ALLEGATO I — BIJLAGE I

Accord à long terme concernant le commerce international des textiles de coton

Cet accord est entré en application le 1^{er} octobre 1962. Il cessera d'avoir effet le 30 septembre 1967.

Les pays suivants y participent:

États membres de la C.E.E.	Australie (21 nov. 1962)
Canada	Autriche (24 oct. 1962)
Danemark	République de Chine (15 jan. 1964)
Espagne	Colombie (30 jan. 1963)
États-Unis	République de Corée (10 déc. 1964)
Hong-Kong	Finlande (31 août 1964)
Inde	Grèce (18 août 1966)
Israël	Jamaïque (26 nov. 1963)
Japon	Mexique (11 déc. 1962)
Norvège	Turquie (4 août 1964)
Pakistan	Pologne
Portugal	
République arabe unie	
Royaume-Uni	
Suède	

Conformément à la décision du Conseil, du 24 décembre 1962, les États membres de la Communauté ont assorti leur acceptation de la déclaration suivante:

« Lorsque les obligations découlant du traité instituant la Communauté économique européenne et relatives à l'instauration progressive d'une politique commerciale commune le rendront nécessaire, des négociations seront ouvertes dans le plus bref délai possible afin d'apporter au présent accord toutes modifications utiles. »

Texte de l'accord

Conscients de la nécessité de coopérer entre eux de façon constructive au développement du commerce mondial,

reconnaissant que leur action doit avoir pour but de faciliter l'expansion économique et de promouvoir le développement des pays moins développés qui disposent des ressources nécessaires, par exemple en matières premières et dans le domaine de la technique, en leur offrant des possibilités plus grandes d'accroître leurs recettes en devises par la vente sur les marchés mondiaux des produits dont ils peuvent entreprendre avec efficience la fabrication,

notant cependant qu'il s'est produit dans un certain nombre de pays des situations qui, de l'avis de ces pays,

causent ou menacent de causer une « désorganisation » du marché des textiles de coton,

désireux de traiter ces problèmes de manière à accroître les possibilités d'exportation des produits en question, à condition que le développement de ce commerce se fasse d'une façon raisonnable et ordonnée qui évite les effets de désorganisation sur tels ou tels marchés ou sur telles ou telles productions, tant dans les pays d'importation que dans les pays d'exportation,

déterminés, en cherchant à atteindre ces objectifs, à tenir compte de la déclaration concernant la promotion du commerce des pays moins développés, qui a été adoptée par les ministres à leur réunion de novembre

1961, pendant la dix-neuvième session des parties contractantes.

Les pays participants sont convenus des dispositions qui suivent:

Article premier

Pour contribuer à la solution des problèmes mentionnés dans le préambule du présent accord, les pays participants considèrent qu'il peut être souhaitable d'appliquer, pendant les quelques années à venir, des mesures pratiques de coopération internationales en vue de faciliter tout ajustement rendu éventuellement nécessaire par les changements de structure du commerce mondial des textiles de coton. Ils reconnaissent, toutefois, que les mesures susvisées ne modifient en rien leurs droits et obligations tels qu'ils découlent de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (appelé ci-après «l'Accord général»). Ils reconnaissent également que ces mesures, étant destinées à résoudre les problèmes particuliers relatifs aux textiles de coton, ne doivent pas être considérées comme se prêtant à une application dans d'autres domaines.

Article 2

1. Les pays participants qui maintiennent, à l'importation des textiles de coton en provenance d'autres pays participants, des restrictions incompatibles avec l'Accord général, acceptent d'assouplir progressivement chaque année ces restrictions en vue de les éliminer aussitôt que possible.

2. Réserve faite des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 3, aucun pays participant ne procède à l'institution de nouvelles restrictions à l'importation des textiles de coton ou au renforcement des restrictions à l'importation déjà en vigueur, pour autant que ces mesures soient incompatibles avec ses obligations aux termes de l'Accord général.

3. Les pays participants qui appliquent actuellement des restrictions à l'importation des textiles de coton en provenance d'autres pays participants s'engagent à élargir l'accès à leurs marchés pour les textiles de coton soumis à des restrictions, de façon à atteindre à l'expiration de la durée de validité du présent accord, pour l'ensemble des produits qui seront encore, à cette date, soumis à des restrictions, un niveau correspondant aux contingents ouverts en 1962 pour ces produits, augmenté du pourcentage indiqué à l'annexe A.

Lorsqu'il existe des arrangements bilatéraux, les augmentations annuelles sont fixées dans le cadre de négociations bilatérales. Il serait cependant souhaitable que chaque augmentation annuelle soit aussi voisine que possible du cinquième de l'augmentation globale.

4. Les participants en cause appliqueront les restrictions qu'ils maintiennent encore à l'importation de textiles de coton en provenance de pays participants, de façon équitable et de manière à tenir dûment compte des situations et des besoins particuliers des pays moins développés.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, si le contingent de base ouvert par un pays importateur participant pour la période de validité des licences précédant l'entrée en vigueur du présent accord est nul ou négligeable, ce pays fixe son contingent pour la période suivante à niveau raisonnable, en consultation avec le pays ou les pays exportateurs participants intéressés. La consultation aurait lieu normalement dans le cadre des négociations bilatérales visées au paragraphe 3 ci-dessus.

6. Les pays participants éliminent, dans toute la mesure du possible, les restrictions à l'importation sous le régime de l'admission temporaire aux fins de réexportation après ouvraisons, des textiles de coton originaires d'autres pays participants.

7. Les pays participants communiquent au Comité des textiles de coton aussitôt que possible et, en tout état de cause, un mois au moins avant le début de la période de validité des licences, tous renseignements sur les contingents ou les restrictions à l'importation visés par le présent article.

Article 3

1. Si les importations d'un pays participant, en provenance d'un ou de plusieurs autres pays participants, de certains textiles de coton qui ne font pas l'objet de restrictions à l'importation, causent ou menacent de causer une désorganisation du marché du pays importateur, ce pays peut demander au pays ou aux pays participants dont les exportations de tels produits causent ou menacent de causer, de l'avis du pays importateur, une désorganisation de son marché, d'engager une consultation en vue de remédier à la désorganisation du marché ou de la prévenir. Dans sa demande, le pays importateur indique, s'il le juge utile, le niveau précis auquel doivent, d'après lui, être limitées les exportations de ces produits, niveau qui ne sera pas inférieur à celui qui est indiqué à l'annexe B. La demande de consultation est accompagnée d'un exposé circonstancié et détaillé des raisons et de la justification de sa présentation; le pays requérant communique en même temps la même documentation au Comité des textiles de coton.

2. Dans des circonstances critiques où une concentration anormale des importations pendant la période prévue au paragraphe 3 ci-dessus entraînerait un préjudice difficilement réparable, le pays participant requérant peut, jusqu'à la fin de ladite période, prendre

les mesures provisoires nécessaires pour limiter les importations visées au paragraphe 1 ci-dessus en provenance des pays en cause.

3. Si, dans un délai de soixante jours après réception de la demande par le pays ou les pays participants exportateurs, il n'y a eu d'accord ni sur la demande de limitation des exportations ni sur une solution de rechange, le pays participant requérant peut refuser d'admettre au-delà du niveau spécifié à l'annexe B les importations, destinées à être retenues sur son marché intérieur de textiles de coton, en provenance du pays ou des pays participants visés au paragraphe 1 ci-dessus, qui causent ou menacent de causer une désorganisation du marché, en ce qui concerne la période commençant le jour de la réception de la demande par le pays exportateur participant.

4. En vue d'éviter des difficultés administratives dans l'application d'un certain degré de limitation des importations de textiles de coton qui font l'objet de mesures prises en vertu du présent article, les pays participants conviennent que ces mesures devraient être appliquées avec une souplesse raisonnable. Lorsque la limitation s'applique aux importations de plus d'un produit, les pays participants acceptent que le niveau convenu pour un produit quelconque peut être dépassé de cinq pour cent, à condition que le total des exportations qui font l'objet de mesures de limitation ne dépasse pas le total fixé pour l'ensemble des produits ainsi limités sur la base d'une unité de mesure commune déterminée par les pays participants intéressés.

5. Les pays participants qui recourent aux mesures envisagées dans le présent article s'efforcent, lorsqu'ils introduisent des mesures, d'éviter de porter préjudice à la production et aux ventes du pays exportateur et coopèrent afin de convenir des procédures appropriées, en particulier pour les marchandises qui ont été ou sont sur le point d'être expédiées.

6. Tout pays participant qui se prévaut des dispositions du présent article revoit constamment les mesures qu'il a prises en vertu dudit article en vue de les assouplir et de les éliminer aussitôt que possible. Il fait périodiquement rapport, en tout état de cause une fois l'an au moins, au Comité de textiles de coton sur les progrès réalisés dans l'assouplissement ou l'élimination desdites mesures. Tout pays participant qui maintient des mesures en vertu du présent article se prête à des consultations avec tout pays ou tous pays participants touchés par ces mesures.

7. Les pays importateurs participants peuvent faire connaître au Comité des textiles de coton les groupes ou catégories à utiliser à des fins statistiques. Les pays participants conviennent de ne recourir aux mesures envisagées dans le présent article qu'avec modération, de les limiter aux seuls produits ou groupes ou catégories de produits qui causent ou menacent de causer

une désorganisation du marché, en tenant pleinement compte des objectifs convenus qui sont exposés dans le préambule du présent accord. Les pays participants s'efforcent de maintenir un régime d'équité approprié lorsque ce sont les importations en provenance de plusieurs pays participants qui causent ou menacent de causer la désorganisation du marché et qu'un recours aux mesures envisagées dans le présent article est inévitable.

Article 4

Aucune disposition du présent accord n'empêche l'application d'accords mutuellement acceptables contenant d'autres stipulations non incompatibles avec les objectifs fondamentaux du présent accord. Les pays participants tiennent le Comité des textiles de coton pleinement informé des accords de ce genre ou des parties de ces accords qui influent sur l'application du présent accord.

Article 5

Les pays participants prennent des mesures pour assurer l'application effective du présent accord par des échanges de renseignements et, sur demande, de statistiques d'importations et d'exportations, ainsi que par d'autres moyens pratiques.

Article 6

Les pays participants conviennent d'éviter que l'accord ne soit tourné par le jeu de la réexpédition ou du déroutement, par la substitution de textiles directement concurrents ou par l'action de non-participants. Ils conviennent notamment des mesures suivantes:

a) Réexpédition

Les pays importateurs et exportateurs participants conviennent de collaborer afin d'empêcher que les dispositions du présent accord ne soient éludées par le jeu de la réexpédition ou du déroutement, et de prendre les mesures administratives appropriées pour éviter que le présent accord ne soit tourné de cette façon. Dans le cas où un pays participant a des raisons de croire que les importations qui lui parviennent en provenance d'un autre pays participant, dont elles sont présentées comme originaires, ne sont pas originaires de ce pays, il peut demander d'avoir une consultation avec lui en vue de faciliter la détermination de l'origine réelle des marchandises.

b) Substitution de textiles directement concurrents

L'intention des pays participants n'est pas d'étendre le champ d'application du présent accord au-delà du secteur des textiles de coton mais, lorsqu'il y a désor-

ganisation ou menace de désorganisation du marché dans un pays importateur au sens de l'article 3, d'empêcher que les dispositions de l'accord ne soient éludées par le remplacement délibéré du coton par des fibres directement concurrentes. En conséquence, si le pays participant importateur en cause a des raisons de croire que les importations de produits pour lesquels ce remplacement a été pratiqué ont augmenté de façon anormale, c'est-à-dire que ce remplacement a été pratiqué dans le seul but d'éluder les dispositions du présent accord, ce pays peut demander aux pays exportateurs en cause de procéder à une enquête et d'entrer en consultation avec lui, afin de convenir des mesures propres à empêcher que les dispositions du présent accord ne soient ainsi éludées. Cette demande sera accompagnée d'un exposé circonstancié et détaillé des raisons et de la justification de sa présentation. Si la consultation n'aboutit pas à un accord dans les soixante jours qui suivent la demande, le pays importateur participant peut refuser d'admettre les importations des produits en question conformément à l'article 3 et, en même temps, tout pays participant intéressé peut porter la question devant le Comité des textiles de coton qui fait aux parties des recommandations appropriées.

c) *Non participants*

Les pays participants conviennent que, s'il se révèle nécessaire de recourir aux mesures envisagées à l'article 3 ci-dessus, le pays ou les pays participants importateurs intéressés prennent des mesures pour assurer que les exportations d'un pays participant contre lesquelles sont prises lesdites mesures ne soient pas limitées plus rigoureusement que les exportations d'un pays quelconque ne participant pas au présent accord, qui causent ou menacent de causer une désorganisation du marché. Le pays ou les pays participants importateurs intéressés examinent avec compréhension toutes représentations que leur adressent les pays participants exportateurs, motif pris que ce principe ne serait pas observé, ou que l'application du présent accord serait compromise par des échanges avec des pays non participants. Si ces échanges ont pour effet de compromettre l'application du présent accord, les pays participants envisageront de prendre les mesures compatibles avec leur législation pour empêcher cet effet.

Article 7

1. Étant donné les sauvegardes prévues dans le présent accord, les pays participants s'abstiennent, autant que possible, de prendre des mesures qui peuvent avoir pour effet de rendre l'accord inopérant.

2. Si un pays participant constate que ses intérêts sont gravement touchés par de telles mesures adoptées par un autre pays participant, il peut demander au

pays participant, qui applique ces mesures, d'entrer en consultation avec lui en vue de porter remède à la situation.

3. Si le pays participant ainsi invité à entrer en consultation ne prend pas de mesures de redressement appropriées dans un délai raisonnable, le pays participant réquerant peut porter l'affaire devant le Comité des textiles de coton qui la discute promptement et adresse aux pays participants les observations qu'il considère à propos. Il sera tenu compte de ces observations si l'affaire est portée ensuite devant les parties contractantes, conformément aux procédures de l'article XXIII de l'Accord général.

Article 8

Le Comité des textiles de coton, créé par les parties contractantes à leur dix-neuvième session, se compose de représentants des pays parties au présent accord. Il assume les fonctions que lui assigne le présent accord.

- a) Le Comité se réunit de temps à autre pour s'acquitter de ses fonctions. Il entreprend des études sur le commerce des textiles de coton quand les pays participants le décident; il rassemble les renseignements statistiques et autres nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions et il est habilité à demander aux pays participants de lui communiquer ces renseignements.
- b) Toute divergence de vues entre les pays participants concernant l'interprétation ou l'application du présent accord peut être portée devant le Comité pour discussion.
- c) Le Comité procède une fois l'an à un examen d'ensemble de l'application du présent accord et fait rapport aux parties contractantes. L'examen qui aura lieu la troisième année sera un examen particulièrement approfondi à la lumière de l'application du présent accord pendant les années précédentes.
- d) Le Comité se réunit au plus tard un an avant l'expiration du présent accord pour examiner s'il convient de le proroger, de le modifier ou d'y mettre fin.

Article 9

Aux fins du présent accord, l'expression « textiles de coton » désigne les filés, tissus, articles de confection simple, vêtements et autres articles textiles manufacturés dans lesquels le coton représente plus de cinquante pour cent (en poids) de la teneur en fibres, à l'exception des tissus de fabrication artisanale, sur métier à main.

Article 10

Aux fins du présent accord, le terme « désorganisation » s'applique aux situations du genre de celles qui sont décrites par la décision des parties contractantes, du 19 novembre 1960, dans l'extrait de ladite décision cité à l'annexe C.

Article 11

Le présent accord est ouvert à l'acceptation, par signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou qui ont accédé à l'Accord général à titre provisoire, étant entendu que si l'un de ces gouvernements maintient des restrictions à l'importation des textiles de coton en provenance d'autres pays participants, ce gouvernement doit, avant d'accepter le présent accord, convenir avec le Comité des textiles de coton du pourcentage de majoration qu'il prendra l'engagement d'appliquer aux contingents qu'il ne maintient ni au titre de l'article XII ni au titre de l'article XVIII de l'Accord général.

2. Un gouvernement qui n'est pas partie à l'Accord général ou qui n'a pas accédé à l'Accord général à titre provisoire peut accéder au présent accord à des conditions à déterminer entre lui et les pays participants. Ces conditions comprendraient une disposition aux termes de laquelle tout gouvernement qui n'est pas partie à l'Accord général doit s'engager, en accédant au présent accord, à ne pas introduire de nouvelles restrictions et à ne pas renforcer les restrictions existantes à l'importation des textiles de coton,

pour autant qu'une telle action serait incompatible avec les obligations que ce pays assumerait s'il était partie audit Accord général.

Article 12

1. Le présent accord entrera en vigueur le 1^{er} octobre 1962, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après.

2. Les pays qui ont accepté le présent accord tiendront, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, une réunion au cours de la semaine précédant le 1^{er} octobre 1962 et pourront, lors de cette réunion, décider à la majorité de modifier les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.

Article 13

Tout pays participant peut dénoncer le présent accord avec effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le secrétaire exécutif du G.A.T.T. a reçu notification écrite de la dénonciation.

Article 14

La durée de validité du présent accord est de cinq ans.

Article 15

Les annexes font partie intégrante du présent accord.

ANNEXE A

Aux fins d'application de l'article 2, les pourcentages mentionnés au paragraphe 3 seront les suivants:

pour la Communauté économique européenne	88 %
pour l'Autriche	95 %
pour le Danemark	15 %
pour la Norvège	15 %
pour la Suède	15 %

ANNEXE B

1. a) le niveau au-dessous duquel les importations ou les exportations de textiles de coton qui causent ou menacent de causer une désorganisation du marché ne peuvent être limitées par application des dispositions de l'article 3, et le niveau des importations ou des exportations effectives des produits en cause dans la période de douze mois échu trois mois avant le mois pendant lequel est présentée la demande de consultation.
- b) S'il existe entre les pays participants intéressés un accord bilatéral sur le niveau annuel de limitation qui s'applique à la période de douze mois visée à l'alinéa a), le niveau au-dessous duquel les importations de textiles de coton qui causent ou menacent de causer une désorganisation du marché ne peuvent être limitées par application des dispositions de l'article 3, et le niveau prévu dans l'accord bilatéral et non le niveau des importations ou des exportations effectives de la période de douze mois visée à l'alinéa a).

Si la période de douze mois visée à l'alinéa a) coïncide en partie avec la période de validité de l'accord bilatéral, le niveau en question est:

- i) le niveau prévu dans l'accord bilatéral ou le niveau des importations ou des exportations effectives si celui-ci est plus élevé, pour les mois communs à la période de validité de l'accord bilatéral et à la période de douze mois visée à l'alinéa a),
 - ii) le niveau des importations ou des exportations effectives pour les mois propres à chaque période.
2. Si les mesures de limitation restent en vigueur pendant une nouvelle période de douze mois, le niveau applicable à cette période n'est pas inférieur au niveau fixé pour la précédente période de douze mois, majoré de cinq pour cent. Dans les cas exceptionnels où il est extrêmement difficile d'appliquer le niveau visé ci-dessus, un pourcentage compris entre cinq et zéro pour cent peut être appliqué, compte tenu de la situation du marché du pays importateur et des autres facteurs pertinents, et après consultation avec le pays exportateur intéressé.
 3. Si les mesures de limitation restent en vigueur pendant de nouvelles périodes, le niveau applicable à chaque période de douze mois consécutive n'est pas inférieur au niveau fixé pour la précédente période de douze mois, majoré de cinq pour cent.

ANNEXE C

Extrait de la décision des parties contractantes du 19 novembre 1960

« Ces situations (de désorganisation des marchés) présentent généralement les éléments suivants en association:

- i) les importations de certains produits en provenance de sources déterminées s'accroissent ou pourraient s'accroître brusquement et dans des proportions substantielles;
- ii) ces produits sont offerts à des prix notablement inférieurs à ceux qui sont pratiqués sur le marché du pays importateur pour des produits similaires de qualité comparable;
- iii) il y a préjudice grave ou menace de préjudice grave pour les producteurs nationaux;
- iv) les différences de prix mentionnées au paragraphe ii) ci-dessus ne résultant pas d'une intervention gouvernementale dans la fixation ou la formation des prix, ni de pratiques de dumping.

Dans certaines situations il y a encore d'autres éléments et, par conséquent, l'énumération ci-dessus ne définit pas exhaustivement la désorganisation des marchés. »

ANNEXE II — ANHANG II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

**Protocole prorogeant l'accord concernant le commerce international des textiles de coton
du 1^{er} octobre 1962**

Les pays participant à l'accord à long terme concernant le commerce international des textiles de coton (dénommé ci-après « l'Accord »).

Agissant conformément au paragraphe d) de l'article 8 de l'Accord,

sont convenus de ce qui suit:

1. La durée de validité de l'Accord, stipulée à l'article 14, est prorogée pour une période de trois ans, qui prendra fin le 30 septembre 1970.
2. La dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 3 est modifiée comme suit:
« Il serait cependant souhaitable que l'augmentation globale soit répartie aussi également que possible entre les contingents annuels qui seront appliqués pendant la durée de validité de l'Accord. »
3. L'annexe A est modifiée comme suit:

« ANNEXE A

« Aux fins de l'article 2, les pourcentages prévus au paragraphe 3 dudit article sont les suivants:

Pour l'Autriche	152 pour cent
Pour le Danemark	24 pour cent
Pour la Communauté économique européenne	154 pour cent
Pour la Norvège	24 pour cent
Pour la Suède	24 pour cent »

4. Le présent protocole est ouvert à l'acceptation, par signature ou d'autre manière, des gouvernements participant à l'Accord et des autres gouvernements qui accepteront l'Accord ou y accéderont conformément aux dispositions de l'article 11 dudit Accord. Dès qu'elle jugera que ses dispositions institutionnelles le rendent possible, la Communauté économique européenne aura la faculté d'accepter en tant que telle le présent protocole.

5. Le présent protocole entrera en vigueur le 1^{er} octobre 1967 pour les pays qui l'auront accepté à cette date. Il entrera en vigueur pour les pays qui l'accepteront ultérieurement à la date de leur acceptation.

Fait à Genève, le premier mai mil neuf cent soixante-sept, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

ANNEXE III — ANHANG III — ALLEGATO III — BIJLAGE III

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

27 mai 1970

Projet de protocole prorogeant l'accord concernant le commerce international des textiles de coton du 1^{er} octobre 1962

Les pays participant à l'accord concernant le commerce international des textiles de coton (ci-après dénommé « l'Accord »).

Agissant en conformité des dispositions de l'alinéa d) de l'article 8 de l'Accord,

sont convenus de ce qui suit:

1. La durée de validité de l'Accord, stipulée à l'article 14 et prorogée par un protocole entré en vigueur le 1^{er} octobre 1967, est prorogée de nouveau pour une période de trois ans, qui prendra fin le 30 septembre 1973.
2. La dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 2 est modifiée comme suit:
« Il serait cependant souhaitable que l'augmentation globale soit répartie aussi également que possible entre les contingents annuels qui seront appliqués pendant la durée de validité de l'Accord. »
3. L'annexe A est modifiée comme suit:

ANNEXE A ⁽¹⁾

« Aux fins de l'article 2, les pourcentages prévus au paragraphe 3 dudit article sont les suivants:

Pour l'Autriche	209 pour cent
Pour le Danemark	33 pour cent
Pour la Norvège	33 pour cent
Pour la Suède	33 pour cent »

4. Le présent protocole est ouvert à l'acceptation, par signature ou d'autre manière, des gouvernements participant à l'Accord et des autres gouvernements qui accepteront l'Accord ou y accéderont conformément aux dispositions de l'article 11 dudit Accord. La Communauté économique européenne aura la faculté d'accepter en tant que telle le présent protocole.

5. Le présent protocole entrera en vigueur le 1^{er} octobre 1970 pour les pays qui l'auront accepté à cette date. Il entrera en vigueur, pour les pays qui l'accepteront ultérieurement, à la date de leur acceptation.

Fait à Genève, le mil neuf cent soixante-dix, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

⁽¹⁾ S'étant orientée vers la conclusion d'arrangements bilatéraux conformément à l'article 4, la Communauté économique européenne estime que les modalités d'application de l'article 2 sont, pour ce qui la concerne, sans objet.

